

ADDENDUM AL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – ART. 113 D.LGS. N. 50 DEL 18/4/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI).

| | |
|---|----------|
| Art. 1 – OGGETTO E SCOPO | 2 |
| Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI | 2 |
| Art. 4 – RESPONSABILITA' | 2 |
| Art. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI | 2 |
| Art. 6 – CONTENUTO | 2 |
| Art. 7 – VALIDITA' | 5 |

| <i>Redazione</i> | <i>Verifica</i> | <i>Approvazione (firma e data)</i> | | <i>Rev.</i> | <i>Descrizione modifica</i> |
|---|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|
| Fabrizio Pizzo Paolo Cassoli Riccardo Ruscica | Giuseppe di Bartolo | DA Elena Teresa Tropiano | 21/5/2024 | 0 | Integrazione regolamento R.34.F |

Art. 1 – OGGETTO E SCOPO

Il presente Addendum al “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO NELL'AMBITO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – ART. 113 D.LGS. N. 50 DEL 18/4/2016 E S.M.I. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)” interviene nelle more dell'adeguamento del regolamento approvato con decreto del Direttore Generale n. 455 del 17/02/2023 alle nuove disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti (d. lgs 36/2023), che disciplinano l'istituto dell'incentivo alle funzioni tecniche all'art. 45.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Addendum si applica a tutte le procedure di aggiudicazione di beni e servizi finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.

Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.
- D.lgs. 36/2023
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”

Art. 4 – RESPONSABILITA'

La responsabilità del presente regolamento è in capo alla Direzione Amministrativa

Art. 5 – DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i – “Codice”

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “PNRR”

Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR – “PNC”

Art. 6 – CONTENUTO

6.1 Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”, rende necessario regolamentare le procedure di aggiudicazione finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse così come disposto dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché alle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

6.2 La disposizione di cui all'art. 8, c. 5, DL 13/2023, convertito con la L. 41/2023, è, come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la risposta al quesito n. 2059 del 19/06/2023, disposizione speciale, che deroga rispetto alle regole ordinarie (d. lgs n. 36/2023), ed è valida solo per gli appalti PNRR-PNC. Dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, d.l. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 risulta che l'art. 8 del dl n.13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC, limitatamente al periodo 2023-2026.

6.3 L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a promuovere l'efficienza e l'efficacia dei processi di contrattualizzazione di lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

6.4 L'art.8, comma 5, del D.L. 24 febbraio n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023 n. 41, e in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, prevede, limitatamente agli anni 2023 – 2026, relativamente ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la possibilità di erogare il fondo incentivante di cui all'art.113 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 anche al personale dipendente con qualifica dirigenziale, previa definizione dei criteri.

6.5 Il calcolo degli incentivi per funzioni tecniche per progetti finanziati PNRR prevede l'utilizzo della soglia del 2% dell'importo posto come base d'asta. Di tale quota, solo l'80% delle risorse finanziarie del fondo (pari al massimo all'1,6% dell'importo posto come base d'asta) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche. La restante quota del 20% (pari al massimo allo 0,4 % dell'importo posto come base d'asta) non può essere destinata al fondo innovazione, in quanto finanziata da fondi europei (cfr. art.113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici), come chiarito dalle risposte fornite alle FAQ pubblicate sul portale del Ministero della Salute.

6.6 Gli incentivi per funzioni tecniche per progetti finanziati con PNRR sono calcolati entro i massimali previsti dalla Circolare MEF-RGS n.4/2021.

6.7 Gli incentivi di cui alla presente appendice al regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per gli investimenti e quindi debbono trovare copertura con le medesime risorse definite per il finanziamento delle spese di cui al comma 2.

6.8 Sono incentivate le attività previste dal codice dei contratti, rif. d.lgs. 50/2016 o d. lgs. 36/2023, in funzione dell'applicabilità *ratione temporis*. Come chiarito dal Supporto giuridico del Servizio contratti

pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il parere n. 1087/2021, sono incentivabili le attività effettivamente svolte anche in caso di ricorso a centrale di Committenza (es. Consip).

6.9 Nel caso di forniture e servizi, vengono definite le figure incentivate e la spettanza percentuale secondo la tabella indicata. È coinvolto in tale ripartizione il personale delle strutture della Fondazione che svolge le funzioni tecniche previste, secondo attestazione effettuata dal dirigente Responsabile dell'ufficio che ha in capo il procedimento di acquisizione finanziato.

TABELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA FORNITURE

| Funzione affidata | Fase programmazione | Fase affidamento/ adesione AQ | Fase esecuzione | Totale |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|--------|
| Responsabile della programmazione e collaboratori alla programmazione | 5 % | | | 5 % |
| Responsabile Unico del Procedimento | | 20 % | 10 % | 30 % |
| Diretti collaboratori del RUP in fase di predisposizione dell'affidamento/adesione ad AQ e gare centralizzate | | 15 % | | 15 % |
| Direttore dell'Esecuzione del Contratto | | | 20 % | 20 % |
| Direttori collaboratori del DEC | | | 10 % | 10 % |
| Collaudo/verifica di conformità o regolare esecuzione | | | 10 % | 10 % |
| Rendicontazione tecnico/amministrativa e controlli | | | 10 % | 10 % |
| totale | 5 % | 35 % | 60 % | 100 % |

6.10 Nel caso di attività incentivate legate ai lavori resta confermata la tabella di ripartizione di cui al provvedimento n. 455 del 17/2/2023.

Art. 7 – VALIDITA'

Il presente atto costituisce integrazione al Regolamento di cui in premessa ed ha validità fintanto che non interverrà l'adozione di un nuovo regolamento.